



Ricevuta n° _____

del _____

Città di Nichelino
Ufficio Casa

PRIMO AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA FORMULATA A SEGUITO BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE

IO SOTTOSCRITTO/A _____

DOCUMENTO IDENTITÀ' _____ N° _____

TELEFONO: _____

CONSEGNO ALL'UFFICIO CASA DEL COMUNE DI NICHELINO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE DA ME PRODOTTA IN FOTOCOPIA:

- CARTA IDENTITÀ;
- CODICE FISCALE;
- PERMESSO DI SOGGIORNO;
- REDDITI (CUD 2013 E 2014) DI TUTTO IL NUCLEO ANAGRAFICO;
- 730, UNICO 2013, IVA;
- ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ;
- ESTRATTO CONTRIBUTIVO GESCAL (DA RICHIEDERE ALL'INPS)
- AUTOCERTIFICA PER CHI DICHIARA DI ESSERE A "REDDITO ZERO";
- ISCRIZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO DI TUTTI I DISOCCUPATI ALL'INTERNO DEL NUCLEO;
- VERBALE INVALIDITÀ SOLO SE SUPERIORE AL 67%;
- DOCUMENTAZIONE DI "SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE" (NO MOROSITÀ);
- VISURA CATASTALE DI EVENTUALI PROPRIETÀ IMMOBILIARI NELLA REGIONE PIEMONTE;
- CERTIFICATO DI MATRIMONIO PER COPPIE SPOSATE NELL'ULTIMO BIENNIO;
- MARCA DA BOLLO DA €. 16,00;
- ALTRO:

SI RICORDA CHE LA DOMANDA NON VERRÀ RITIRATA SE NON COMPLETA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA "IN FOTOCOPIA".

Nichelino, _____

(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

**I AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA FORMULATA A SEGUITO BANDO DI
CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE**

Si comunica che è possibile, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della L.R. 17 Febbraio 2010, n° 3 e della deliberazione comunale n. 5 del 28/01/2014 presentare nuove domande o richiedere l'aggiornamento delle domande già presentate al bando emesso il 31/07/2012 per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale disponibili nel comune di Nichelino. Le richieste di aggiornamento devono riguardare mutamenti di condizioni che danno titolo ad incremento di punteggio.

Possono partecipare al presente bando coloro che hanno la residenza o prestano attività lavorativa da almeno tre anni nei Comuni compresi nell'ambito territoriale del bando (n.11) e precisamente: Nichelino, Candiolo, None e Vinovo.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17 febbraio 2010 n. 3 possono partecipare al presente bando di concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:

- a) essere residente o prestare attività lavorativa da almeno tre anni in uno dei Comuni sopra indicati;
- b) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;
- c) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima superiore a:

- 1) 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone;
- 2) 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;
- 3) 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;
- 4) 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;

d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;

f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;

g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;

h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.

Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di approvazione del bando di concorso i requisiti di cui alle lettere precedenti, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera a) da possedersi da parte del solo richiedente.

Tali requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.

Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli enti gestori procedono ogni due anni ad un censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari.

RISERVA A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE

Ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L.R. 3/2010 ed in applicazione della deliberazione comunale n. 85 del 26/6/2012, è individuata una riserva, fino al massimo del 25% degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, a favore delle categorie di cittadini di seguito descritti:

- giovani coppie che abbiano contratto matrimonio da non più di due anni;
- nuclei monogenitoriali.

ASSEGNAZIONE ALLE FORZE DELL'ORDINE ED AI VIGILI DEL FUOCO

Ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 3/2010 gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed ai Vigili del Fuoco possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui alla lettera a) e alla lettera i) e verranno posti in apposita graduatoria.

DEFINIZIONE DI NUCLEO

Per nucleo familiare richiedente si intende la famiglia composta da coloro che risultano iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'art. 4 del D.P.R. 223/1989, con esclusione dei soggetti legati da rapporto di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> coniuge del richiedente | <input type="checkbox"/> altro genitore di figli minori del richiedente |
| <input type="checkbox"/> figli minori del richiedente | <input type="checkbox"/> genitori del richiedente o del coniuge del richiedente |

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere debitamente compilate e sottoscritte dal richiedente utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti, pena l'esclusione. **Dovranno pervenire, corredate della completa documentazione in fotocopia, da una marca da bollo di euro 16,00 e da copia del documento di identità in corso di validità del richiedente, nel periodo dal 20/03/2014 al 06/05/2014 presso l'UFFICIO CASA (c/o PALAZZO TORRE) – VIA DELPASCOLO, 13/A** entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 6 MAGGIO 2014 oppure nei Comuni dell'ambito territoriale 11.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine. Per i cittadini emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni. È fatto obbligo ai richiedenti di eleggere domicilio per le notificazioni e le comunicazioni relative al bando, indicandolo nell'apposito spazio previsto nel modulo di domanda.

Per le domande inoltrate a mezzo lettera raccomandata fa fede, per il rispetto del suddetto termine, la data del timbro postale di spedizione.

DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

La domanda di partecipazione al bando ed i relativi allegati costituiscono autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente relativa a stati, fatti, qualità personali del richiedente e dei componenti del nucleo familiare. La condizione dell'invalità deve essere documentata. Alle domande sarà attribuito un punteggio secondo quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 3/10 e dal Regolamento attuativo n. 10/R.

VERIFICA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Alla verifica delle domande presentate provvede l'A.T.C. di Torino la quale, in caso di domanda con documentazione incompleta, provvederà a richiedere l'integrazione tramite il Comune di Nichelino ai concorrenti interessati, fissando loro, per la consegna, il termine perentorio di 15 giorni dalla data della richiesta. Per i lavoratori emigrati all'estero il suddetto termine è prorogato di trenta giorni. Le domande, una volta verificate da ATC, saranno inoltrate ad un'apposita Commissione costituita ai sensi dell'art. 7 L.R. 3/10. La predetta Commissione, istituita presso l'A.T.C. competente per territorio, procederà alla formazione della graduatoria provvisoria. Tale graduatoria verrà pubblicata ed affissa per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni parte dell'ambito territoriale n. 11 nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'A.T.C., in un luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria (per i lavoratori emigrati all'estero dalla ricezione della comunicazione) gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione che provvede in merito.

Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la pubblicazione del bando, ad eccezione della ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che deve comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.

Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.

Le nuove domande e le richieste di modificazione sono numerate a cura del Comune secondo l'ordine cronologico di presentazione.

La Commissione esamina le nuove domande e le richieste di modificazione presentate procedendo alla verifica dei requisiti e all'attribuzione ad esse dei relativi punteggi. I richiedenti in possesso dei requisiti e quelli a cui è stato riconosciuto un incremento del punteggio precedentemente ottenuto vengono inseriti nella graduatoria in coda ai richiedenti aventi pari punteggio, secondo l'ordine di numerazione sopra indicato.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale è determinato ai sensi dell'articolo 19 della L.R. 3/10 e del regolamento regionale approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 14/R.

Per quanto non citato dal presente bando vale quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 3/2010 e dai regolamenti attuativi approvati con i Decreti del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R e 15/R.

IL SINDACO